



Settore Analisi e Valutazione

D.R. n. 398

**IL RETTORE**

- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 544 del 2007;
- VISTO** il D.R. n. 1086 del 29 novembre 2012;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 19/2012;
- VISTO** il documento ANVUR "Autovalutazione, Valutazione ed Accredimento del Sistema Universitario Italiano" del 9 gennaio 2013;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.47/2013 e n. 1059/2013;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 17 giugno 2013 con il quale è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo;


**DECRETA**

- ART.1 -** E' emanato il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo, essendo conforme alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi del Molise che si allega al presente decreto e di cui è parte integrante;
- ART.2 -** Il presente regolamento sarà pubblicato nell'albo dell'Università degli Studi del Molise.

Campobasso, - 5 MAG 2014

**IL RETTORE**

(Prof. Giannaria PALMIERI)



### **Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento ed i compiti del Presidio della Qualità di Ateneo (in seguito definito PQA) dell'Università degli studi del Molise.

### **Art. 2 - Finalità del Presidio della Qualità di Ateneo**

1. Il Presidio ha la finalità di curare la supervisione dello svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) e di accreditamento dell'Ateneo, proponendo strumenti comuni ed attività formative ai fini della loro applicazione, nonché di fornire supporto ai referenti dei corsi di studio ed ai direttori di dipartimento per le attività comuni.

2. Rientrano, pertanto, tra le funzioni del PQA correlate alle attività formative:

- organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ e di accreditamento per le attività didattiche;
- organizzazione e verifica delle attività del Riesame dei Corsi di Studio;
- organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti, svolgendo un ruolo di raccordo tra questi ed i dipartimenti;
- valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze nell'ambito del sistema di qualità.

3. Sono, inoltre, funzioni del PQA correlate alle attività di ricerca:

- organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle Scheda Unica Annuale della Ricerca dei Dipartimenti (SUA-RD) di ciascun Dipartimento dell'Ateneo;
- organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca;
- organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione.

4. Il Presidio è, in ogni caso, il punto di riferimento d'Ateneo per tutte le questioni che riguardano il sistema qualità.

### **Art. 4 - Composizione**

1. Il PQA è composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, nominati dal Senato accademico, su proposta del Rettore.

2. I componenti del PQA sono scelti tra i docenti di ruolo, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Ateneo; il Presidente, docente di ruolo dell'Ateneo, è nominato dal Senato accademico.

3. I componenti del PQA durano in carica tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati.

4. Le sedute del Presidio della qualità sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

5. Allo scopo di affrontare specifiche questioni, il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, il Delegato del Rettore alla valutazione ed il Delegato del Rettore alla didattica.

### **Art. 5- Presidente e Segretario**

1. Il Presidente del PQA svolge le seguenti funzioni:

- promuove e coordina le attività del PQA, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;
- convoca e presiede le sedute, fissandone l'ordine del giorno;
- annualmente e su richiesta, relaziona al Rettore ed al Senato Accademico in merito all'attività del PQA;
- previo parere conforme del PQA, amministra le risorse che siano eventualmente nelle disponibilità del PQA;
- nomina tra i componenti del PQA stesso il Vicepresidente, che assume le funzioni del Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Le funzioni di Segretario del PQA sono affidate ad un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Direttore generale, che partecipa alle sedute ed ha l'esclusivo compito di curare gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.

### **Art. 6 - Modalità di funzionamento**

1. Il PQA si riunisce ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni e, comunque, almeno quattro volte all'anno.

2. Il PQA è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza.

3. Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

4. Le riunioni sono verbalizzate a cura del Segretario; il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Le determinazioni del PQA sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole espresso da almeno la metà più uno dei componenti.

6. Tutti i componenti del PQA sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività, anche dopo la fine del loro incarico.

7. I componenti del PQA sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e non possono delegare altri in proprio luogo.

### **Art. 7 - Risorse**

1. Per il funzionamento del PQA possono essere destinate risorse sul bilancio d'Ateneo.

2. Al PQA, per lo svolgimento delle proprie attività, è garantita la disponibilità di locali di Ateneo, delle necessarie infrastrutture informatiche, l'accesso in sola lettura a tutti i dati utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, riguardanti docenti (incardinamenti, coperture di insegnamenti e carichi didattici individuali) e studenti (carriere e dati anagrafici), nonché l'accesso riservato alle banche dati ministeriali per le procedure di accreditamento e valutazione.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il PQA si avvale del supporto tecnico ed amministrativo nonché delle attrezzature dell'Area risorse umane e valutazione ed, in particolare, del Settore statistico e rilevazioni.

### **Art. 8 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge ed a quelle contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Università degli studi del Molise.